



**COMUNE DI  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**  
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. ( BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595

---

***Regolamento***

***di***

***Polizia Urbana***

- **Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 28 Marzo 2011**

# Sommario

## ***CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

1. Disciplina della polizia urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
4. Preavviso di cessazione di servizio

## ***CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO***

5. Inquinamento atmosferico e delle acque
6. Occupazione di suolo pubblico
7. Modalità per il carico e lo scarico delle merci
8. Scarico di rifiuti rottami e di detriti
9. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
10. Installazione di vetrine
11. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
12. Commercio su aree pubbliche
13. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
14. Installazioni di chioschi ed edicole
15. Divieto di giochi sul suolo pubblico
16. Collocamento di condutture

### ***CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI***

17. Disposizioni di carattere generale
18. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
19. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche e in sede fissa
20. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
21. Trasporto di materiale di facile dispersione
22. Sgombro della neve
23. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
24. Disposizioni riguardanti gli animali
25. Divieto di getto di opuscoli o foglietti
26. Divieto di segatura e spaccatura di legna

### ***CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI***

27. Manutenzione degli edifici
28. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
29. Ornamento esterno ai fabbricati
30. Depositi in proprietà privata
31. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
32. Spolveramento di panni e tappeti
33. Viali e giardini pubblici
34. Vasche e fontane
35. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
36. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

### ***CAPO V - QUIETE PUBBLICA***

37. Inquinamento acustico
38. Esercizio dei mestieri, arti e lavori rumorosi
39. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
40. Rumori nei locali pubblici e privati
41. Uso di strumenti sonori
42. Venditori e artisti di strada ambulanti
43. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
44. Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
45. Carovane di nomadi

## ***CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI***

- 46. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni, dei canali di gronda e degli infissi negli edifici prospicienti il suolo pubblico
- 47. Manutenzione di aree di pubblico transito
- 48. Strumenti da taglio e pericolosi
- 49. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

## ***CAPO VII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

- 50. Esercizio del commercio su aree pubbliche
- 51. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

## ***CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI***

- 52. Esercizio di mestieri girovaghi

## ***CAPO IX - MANIFESTAZIONI CON CORTEI***

- 53. Cortei funebri
- 54. Processioni - Manifestazioni

## ***CAPO X - SANZIONI***

- 55. Accertamento delle violazioni e sanzioni
- 56. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- 57. Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- 58. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

## ***CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

- 59. Entrata in vigore

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Disciplina della polizia urbana**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un civile svolgimento della vita cittadina, garantendo i diritti dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza e alla convivenza attraverso norme e regole volte a disciplinare il comportamento e le attività dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

**Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

**Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio assenso.

#### **Art. 4 - Preavviso di cessazione di servizio**

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO**

**Art. 5. Inquinamento atmosferico e delle acque**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene.

**Art. 6 - Occupazione di suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**Art. 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Il carico e lo scarico merci è subordinato ad autorizzazione solo nel caso dette operazioni siano effettuate sul suolo pubblico e quando tali operazioni richiedano consistente tempo di ingombro.

L'Autorità Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità esecutive e/o limitarla o rinviarla ad opportune condizioni di tempo e durata per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. Equivalente cura sarà posta nell'evitare o limitare al massimo ogni rumore in modo da non turbare la quiete pubblica.

Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente con rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

## **Art. 8 - Scarico di rifiuti, rottami e di detriti**

E' vietato abbandonare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, rottame o detrito di qualsiasi specie se non nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, recipienti contenenti rifiuti.

## **Art. 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi e ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori degli stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare o revocare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

## **Art. 10 - Installazione di vetrine**

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, è a carico dei concessionari che sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

## **Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico e dal Regolamento di Igiene.



## **Art. 12 - Commercio su aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

## **Art. 13 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi, rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

## **Art. 14 - Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, esser sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materie previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

## **Art. 15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini, di attrezzi similari, e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre, oggetti o altri materiali comunque atti a molestare, offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

## **Art. 16 - Collocamento di condutture**

Il collocamento e la riparazione e di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche nonché di altri cavi, condutture e contatori in genere, comprese quelle temporanee e straordinarie, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

**CAPO III**  
**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 17 - Disposizione di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere o abbandonare in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, piante infestanti ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

**Art. 18 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

**Art. 19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche e in sede fissa**

E' proibito ai commercianti su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura derivanti dalla loro attività.

Gli esercenti in sede fissa provvedono la pulizia del tratto di marciapiede antistante al loro esercizio.

**Art. 20. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

## **Art. 21 - Trasporto di materiale di facile dispersione**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calce, carbone, terre e detriti, paglia e similari, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione prevista, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o negozi posti lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

## **Art. 22 - Sgombro della neve**

E' lecito coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che si forma sui marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati mentre è vietato gettare e spandervi sopra acqua che possa gelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dagli accessi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

## **Art. 23 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Medesimo divieto vale per fontane e corsi d'acqua.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

## **Art. 24 - Disposizioni riguardanti gli animali**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Fatta eccezione per le aree destinate a sede di fiere o manifestazioni con animali, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, è vietato detenere, alimentare, lasciar vagare animali da cortile e da stalla di qualsiasi specie.

Nei centri abitati è vietato detenere a qualsiasi titolo gli animali di cui sopra. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle zone prevalentemente rurali.

I cani possono circolare a seguito del conduttore solo se assicurati al guinzaglio.

Indipendentemente dell'effettivo imbrattamento del suolo, il conduttore a qualsiasi titolo del cane deve essere provvisto di idoneo strumento per la raccolta delle deiezioni solide.

I cani riconosciuti mordaci dovranno essere tenuti con guinzaglio corto e museruola e condotti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. L'uso della museruola diviene obbligatorio per tutti i cani condotti in luogo pubblico in occasione di fiere, manifestazioni o eventi che comportano assembramenti di persone.

La mancata custodia e il conseguente vagabondaggio di cani, se non è dimostrabile il caso fortuito, e comunque senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili è perseguibile dopo diffida scritta.

## **Art. 25 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di volantini, opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

## **Art. 26 - Divieto di segatura e spaccatura della legna**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

**CAPO IV**  
**DECORO DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 27 - Manutenzione degli edifici**

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nei luoghi pubblici e all'esterno degli edifici è vietata l'affissione di cartelli, manifesti, avvisi ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo.

**Art. 28 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale dietro presentazione agli uffici competenti di tutti gli atti e i documenti tecnici ritenuti necessari.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

**Art. 29 - Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

### **Art. 30 - Depositi in proprietà privata**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al decoro dell'abitato.

### **Art. 31 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

### **Art. 32 - Spolveramento di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti, tovaglie od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni, fatte salve eventuali norme condominiali, lo sbattere e spolverare sarà consentito comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

### **Art. 33 - Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani salvo indicazioni specifiche di divieto;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

### **Art. 34 - Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla in modo continuativo con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato ogni atto di igiene personale come pure il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

### **Art. 35 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

### **Art. 36 - Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico**

Nei centri abitati è assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.



**CAPO V**  
**QUIETE PUBBLICA**

**Art. 37 - Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

**Art. 38 - Esercizio di mestieri, arti e lavori rumorosi**

Chi esercita un'arte, un mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri o effettuare lavori che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9 del mattino.

**Art. 39 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

**Art. 40 - Rumori nei locali pubblici e privati**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

### **Art. 41 - Uso di strumenti sonori**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

### **Art. 42 - Venditori e artisti di strada ambulanti**

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

### **Art. 43 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

### **Art. 44 - Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi**

Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

### **Art. 45 - Carovane di nomadi**

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle Autorità Comunali.

**CAPO VI**  
**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

**Art. 46 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda e degli infissi negli edifici prospicienti il suolo pubblico**

I tetti, i cornicioni, gli infissi, fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

**Art. 47 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

**Art. 48 - Strumenti da taglio e pericolosi**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

**Art. 49 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Art. 50 - Esercizio del commercio su aree pubbliche**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali attraverso il Regolamento previsto dal D. Lsg. n. 114.

**Art. 51 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita**

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

**Art. 52. Esercizio di mestieri girovagli**

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

**CAPO IX**  
**MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

**Art. 53 - Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

**Art. 54 - Processioni - Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni civili o religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## **CAPO X SANZIONI**

### **Art. 55 - Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 56 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 57 - Sequestro e custodia di cose**

I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Art. 58 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei caso di recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

**CAPO XI**  
**ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 59 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.